

Statuto
Istituto Superiore di Studi Musicali
“Vecchi – Tonelli”
di Modena

INDICE

Eliminato: ¶

¶

¶

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

- Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione
- Art. 2 - Finalità dell'Istituzione
- Art. 3 - Criteri guida
- Art. 4 - Principi dell'attività amministrativa
- Art. 5 - Rapporti sindacali
- Art. 6 - Pari opportunità

TITOLO II - FONTI NORMATIVE

- Art. 7 - Statuto
- Art. 8 - Autonomia regolamentare
- Art. 9 - Regolamento generale dell'Istituzione
- Art. 10 - Regolamento Didattico
- Art. 11 - Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità
- Art. 12 - Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi
- Art. 13 - Regolamento degli studenti

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

- Art. 14 - Definizione e funzioni
- Art. 15 - Il Presidente
- Art. 16 - Il Direttore
- Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 18 - Il Consiglio Accademico
- Art. 19 - Il Collegio dei revisori
- Art. 20 - Nucleo di Valutazione
- Art. 21 - Collegio dei professori
- Art. 22 - Consulta degli studenti

TITOLO IV – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

- Art. 23 – Corsi e titoli di studio
- Art. 24 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
- Art. 25 - Collaborazioni

TITOLO V – STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E DELLA RICERCA

- Art. 26 - Biblioteca
- Art. 27 - Laboratorio di Informatica Musicale
- Art. 28 - Strumenti Musicali e attrezzature

TITOLO VI - RAPPORTI CON L'ESTERNO

- Art. 29 - Contratti e convenzioni
- Art. 30 – Rapporti con gli Enti Fondatori

TITOLO VII - UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 31 - Principi e criteri direttivi
- Art. 32 - Incarico e attribuzioni del Direttore Amministrativo

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI, PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33 - Statuto e regolamenti
- Art. 34 - Funzionamento degli Organi
- Art. 35 - Acquisizione di pareri
- Art. 36 - Incompatibilità

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - Natura e ruolo dell'Istituzione

1. Per espressa volontà delle Amministrazioni dei Comuni di Modena e Carpi i propri Istituti Musicali Pareggiati “Orazio Vecchi” di Modena e “Antonio Tonelli” di Carpi si fondono, dando vita all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi – Tonelli” di Modena, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 21/12/1999 n. 508.
2. L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi – Tonelli”, di seguito denominato Istituzione, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione artistica e musicale, di ricerca e svolge correlata attività di produzione ai sensi della Legge 508/99, art. 2, comma 4.
3. L’Istituzione è dotata di personalità giuridica.
4. A norma della Costituzione, e nei limiti fissati dalla legge, l’Istituzione gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
5. Il presente Statuto, in conformità alla Legge 508/99 e al DPR n.132 del 28.02.2003, ne disciplina l’organizzazione e l’attività.
6. L’Istituzione persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.

Eliminato: ¶

Art. 2 - Finalità dell'Istituzione

1. L’Istituzione è sede primaria dell’alta formazione musicale, della correlata produzione musicale e della ricerca scientifica in ambito musicale e opera per incentivarne lo sviluppo.
2. L’Istituzione in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio.
3. L’Istituzione opera per la diffusione della pratica musicale nelle diverse fasce di età, dai giovanissimi agli adulti, organizzando attività formative in proprio e in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche e private, enti di formazione, enti di produzione musicale, associazioni culturali, con particolare attenzione a quelli operanti sul territorio.
4. L’Istituzione promuove la diffusione della cultura musicale sul territorio attraverso manifestazioni culturali e concertistiche realizzate in proprio e in collaborazione con altri istituti musicali italiani e stranieri, università ed istituzioni culturali che operano sul territorio.
5. L’Istituzione garantisce ai singoli docenti la piena libertà per l’insegnamento e per la ricerca nell’ambito del Regolamento didattico che sarà emanato ed adottato, in base al “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell’art. 2 della Legge 21/12/1999 n. 508” approvato con DPR 8/7/2005 n. 212.
6. L’Istituzione promuove la collaborazione con istituti di formazione e di ricerca italiani e stranieri, università, scuole primarie e secondarie, istituzioni pubbliche e private, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.

Art. 3 – Criteri guida

1. L’Istituzione assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza e di efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l’economicità della gestione.

Eliminato: dei risultati

Art. 4 – Principi dell'attività amministrativa

1. L'Istituzione uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza.
2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Cura l'aggiornamento del personale docente e tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione dell'Istituzione.

Art. 5 – Rapporti sindacali

1. L'Istituzione, quale comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le Organizzazioni sindacali un efficace contributo al buon andamento della propria organizzazione.

Art. 6 – Pari opportunità

1. L'Istituzione si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro.
2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscano la piena realizzazione.

TITOLO II Fonti normative

Art. 7 – Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi del DPR n. 132 del 28.02.2003 e ai sensi degli artt. 114 e 118 della Costituzione, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Istituzione nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio Accademico.
3. Il Consiglio Accademico può sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di modifica dello Statuto.
4. Le modifiche dello Statuto, dopo l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica sono emanate dal Presidente con proprio decreto.

Art. 8 – Autonomia regolamentare

1. L'Istituzione nell'ambito della propria autonomia normativa adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 9 – Regolamento generale dell'Istituzione

1. Il Regolamento generale dell'Istituzione detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Istituzione, salvo quanto di competenza dei regolamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 31. In particolare il Regolamento generale dell'Istituzione fissa:
 - a) le modalità per l'elezione degli organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali;

- b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - c) le norme per l'organizzazione e il funzionamento del nucleo di valutazione previsto dal presente Statuto.
2. Il Regolamento generale dell'Istituzione è adottato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio Accademico ed è emanato con decreto del Presidente.

Art. 10 – Regolamento Didattico

1. Il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento degli studi, di tutte le attività formative previste dal presente Statuto e di tutti i corsi per i quali l'Istituzione rilascia titoli di studio, in conformità ai criteri generali fissati dal "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'art. 2 della Legge 21/12/1999 n. 508" approvato con DPR 8/7/2005 n. 212. Si ispira agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'Istituzione e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico.
2. Il Regolamento Didattico in prima applicazione è deliberato dal Collegio dei Professori, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, integrato con due rappresentanti degli studenti, previo parere obbligatorio dell'Organo di gestione.
3. Il Regolamento, dopo la fase di controllo ministeriale, è emanato con decreto del Presidente.

Art. 11 – Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'art. 2, comma 4, della Legge 508/99, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.
2. Il Regolamento è adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
3. Il Regolamento è sottoposto al controllo del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 12 – Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'Istituzione in attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241, adotta il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
2. Tale Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è emanato con decreto del Presidente.

Art. 13 – Regolamento degli studenti

1. Il Regolamento degli studenti disciplina le modalità di partecipazione della componente studentesca alle attività e alla vita dell'Istituzione e stabilisce criteri e modalità di elezione e di organizzazione della Consulta.
2. Il Regolamento è adottato dalla Consulta degli studenti ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio Accademico.
3. Il Regolamento è emanato con decreto del Presidente.

TITOLO III Organi di governo e di gestione

Art. 14 – Definizione e funzioni

1. Sono organi di governo e di gestione dell'Istituzione:
 - a) il Presidente
 - b) il Direttore
 - c) il Consiglio di Amministrazione
 - d) il Consiglio Accademico
 - e) il Collegio dei Revisori
 - f) il Nucleo di valutazione
 - g) il Collegio dei Professori
 - h) la Consulta degli Studenti
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 15 – Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo che per le collaborazioni e le attività conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica; la rappresentanza legale per tale tipo di collaborazioni e attività spetta al Direttore.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico, entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dai Comuni fondatori dell'Istituzione, al Ministro.
4. Il Presidente rappresenta in giudizio l'Istituzione, salvo che per le collaborazioni e le attività di cui al comma 1° del presente articolo.

Art. 16 – Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituzione, ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori
2. Il Direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
3. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
4. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
5. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione e dagli accompagnatori al pianoforte tra i docenti, anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a) della Legge 508/99. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento i requisiti sono fissati nel presente Statuto con riferimento:
 - all'esperienza didattica acquisita in conservatori o istituti musicali pareggiati per almeno cinque anni con contratto a tempo indeterminato;

- all'esperienza professionale acquisita come direttore o vicedirettore in conservatori o istituti musicali pareggiati o, ancora, come direttore di altra istituzione pubblica del settore musicale o anche in ambiti multidisciplinari e internazionali, per almeno un anno e al possesso di adeguato curriculum di attività artistica
- 6. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore, ai sensi dell'art. 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
- 7. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un Vicedirettore che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce nelle funzioni d'ufficio che non siano espressamente riservate al direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

Art. 17 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un Docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri, di cui al comma 2, lett. e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico - tenuto conto delle esigenze di sviluppo della cultura musicale espressa dal territorio, con particolare riferimento agli enti di governo del territorio - stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, le modifiche allo Statuto e i Regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui al successivo articolo 18, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione e attribuisce le risorse ai singoli centri di costo;
 - c) approva il bilancio annuale di previsione, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d) è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Funzione Pubblica.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 3/5 dei componenti.

Art. 18 – Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) quattro docenti eletti dal corpo docente.
L'elettorato attivo spetta ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte, assunti a tempo indeterminato e ai titolari di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
L'elettorato passivo spetta ai docenti a tempo indeterminato e agli incaricati in posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale del mandato, che abbiano svolto attività di insegnamento per almeno 3 anni, di cui almeno 2 presso l'Istituzione o, in sede di prima applicazione, in uno dei due ex Istituti Musicali Pareggiati O. Vecchi e A. Tonelli.
Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale dell'Istituzione.
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
3. Il Consiglio Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca dell'Istituzione; promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'Alta Formazione artistica e musicale, con Università, Istituzioni scolastiche pubbliche e private e centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive.
4. Il Consiglio Accademico è costituito con decreto del Presidente.
5. Spetta in particolare al Consiglio Accademico:
 - a) determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei professori;
 - b) assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/99 il Regolamento didattico dell'Istituzione e il Regolamento degli studenti sentita la Consulta degli studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 - lett e) della Legge 508/99;
 - f) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto o dal DPR 132/2003 al Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei Revisori costituito con provvedimento del Presidente è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Università e della Ricerca.
2. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.

3. Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'Istituzione; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 20 – Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.
In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa ai Sindaci dei Comuni fondatori e al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituzione assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

Art. 21 – Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede e da tutti i docenti e accompagnatori al pianoforte in servizio presso l'Istituzione. Esso:
 - a) ha funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico;
 - b) esprime parere sullo Statuto e sulle relative modifiche, sul Regolamento generale dell'Istituzione;
 - c) in prima applicazione, delibera il Regolamento didattico, come stabilito dal comma 2 dell'art. 10.

Art. 22 – Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
2. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti, in numero di tre, tra gli studenti maggiorenni. Eventuali aumenti nel numero degli studenti che costituiscono la base elettorale della Consulta comportano, nel momento della votazione per il rinnovo, una variazione del numero dei rappresentanti in ottemperanza a quanto previsto al comma 1 dell'art. 12 del DPR 132/2003. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica ed ai servizi per gli studenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
5. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e c) del DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

TITOLO IV

Ordinamento e organizzazione della didattica

Art. 23 – Corsi e titoli di studio

1. L'Istituzione istituisce e attiva corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione, di formazione e di ricerca in campo musicale, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99.
2. L'Istituzione organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli secondo l'ordinamento degli studi che sarà determinato dal Regolamento didattico dell'Istituzione redatto in base al "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'art. 2 della Legge 21/12/1999 n. 508" approvato con DPR 8/7/2005 n. 212.
Il diploma accademico di primo livello è riconosciuto nei vecchi ordinamenti dalla Legge 268/2002.
3. L'Istituzione assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
4. Per l'ammissione ai corsi di diploma di primo livello si richiede il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione. A tal fine l'Istituzione organizza corsi di formazione musicale di base disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli studenti iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, secondo quanto sarà disposto dal citato Regolamento didattico.

Art. 24 – Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Istituzione, secondo criteri e modalità stabilite nel proprio Regolamento didattico, organizza in collaborazione con le scuole secondarie superiori, attività di orientamento agli studi accademici al fine di favorire, fra gli studenti, una scelta consapevole.
2. In conformità alle regole dettate dal Regolamento didattico, l'Istituzione può deliberare, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99, previa individuazione delle risorse da impegnare, l'organizzazione di:
 - a) Corsi di preparazione per eventuali esami di stato abilitanti all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
 - b) Corsi di perfezionamento post - diploma accademico;
 - c) Corsi di educazione musicale e di avviamento alla pratica musicale rivolto ai giovanissimi;
 - d) Corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
 - e) Corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni;
 - f) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale.
3. L'Istituzione rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Le attività, di cui al precedente comma 2, possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni.
5. Le deliberazioni per l'attivazione dei corsi di cui al precedente comma 2 sono adottate dal Consiglio Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, per l'individuazione delle risorse necessarie. I criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle strutture didattiche, di produzione e scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico dell'Istituzione.
6. L'Istituzione favorisce, fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgere secondo criteri e modalità fissati in apposito Regolamento adottato dal Consiglio Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta degli Studenti.

Art. 25 – Collaborazioni

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Istituzione promuove ogni forma di collaborazione con Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, Università italiane e straniere, Scuole primarie e secondarie, Istituzioni pubbliche e private, incentivando lo scambio di docenti e studenti.
2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica nonché di borse di formazione alla ricerca e post-formazione alla ricerca anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale accademico o universitario.
3. L'Istituzione assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Istituzione, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

TITOLO V

Strutture di sostegno all'organizzazione della didattica, della produzione e della ricerca

Art. 26 –Biblioteca

- 1) La Biblioteca dell'Istituzione provvede a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituzione sia alla sua funzione di Biblioteca musicale del territorio.
- 2) La Biblioteca è dotata di locali, personale da reclutare con delibera del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 17, commi 6, lett. d) e 7 dello statuto e risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, all'utenza, ai servizi e alle funzioni previste.
- 3) Alla Biblioteca è preposto il bibliotecario.
- 4) Per quanto attiene la funzione di supporto all'attività didattica e di ricerca, il bibliotecario può essere coadiuvato da una Commissione, composta da professori e da studenti.
- 5) Il funzionamento e le modalità di fruizione della Biblioteca sono disciplinate da un Regolamento interno, redatto dal bibliotecario, adottato con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico e il direttore Amministrativo.
- 6) La Biblioteca opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale.

Art. 27 – Laboratorio di Informatica Musicale

- 1) E' una struttura dotata di strumentazioni informatiche ed elettroniche in progressivo aggiornamento a disposizione degli allievi e dei docenti dell'Istituzione.
- 2) Il laboratorio svolge funzione di supporto all'attività didattica, di produzione e di ricerca anche in collaborazione con istituzioni esterne pubbliche o private.
- 3) Il funzionamento del laboratorio è disciplinato da un Regolamento interno, adottato con decreto del Presidente, sentito il Consiglio Accademico e il Direttore amministrativo.

Art. 28 – Strumenti Musicali e attrezzature

- 1) L'Istituzione promuove la conservazione e la manutenzione degli strumenti musicali e delle attrezzature in dotazione e promuove l'acquisizione di nuovi strumenti al fine di consentire agli studenti la possibilità di studio in modo adeguato.
- 2) A tal fine il prestito degli strumenti è disciplinato da apposito Regolamento.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare annualmente risorse adeguate secondo le disponibilità di bilancio e le esigenze didattiche.

TITOLO VI
Rapporti con l'esterno

Art. 29 – Contratti e convenzioni

1. L'Istituzione nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di produzione, ricerca o di formazione artistica e musicale e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni, nel rispetto dell'art. 2, comma 7, della legge n. 508/99. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e individuazione delle attività svolte.
2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, al netto delle spese, deve essere riservata alla produzione e alla ricerca, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 30 – Rapporti con gli Enti Fondatori

1. L'Istituzione, attraverso apposito protocollo d'intesa, concorderà coi Comuni di Modena e Carpi, l'entità e le modalità di erogazione dei contributi volti ad assicurare il suo ordinario funzionamento, nonché l'utilizzo dei necessari beni mobili ed immobili.

TITOLO VII
Uffici e organizzazione amministrativa

Art. 31 – Principi e criteri direttivi

1. Con apposito Regolamento deliberato dall'attuale organo di gestione è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile

dell'Istituzione.

2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. L'Istituzione conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità e imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa.
4. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.
5. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
6. L'incarico di cui al comma 5 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art.19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Il modello organizzativo dell'Istituzione si uniforma ai criteri di organizzazione funzionale. I criteri generali sono stabiliti dal Regolamento generale dell'Istituzione.

Art. 32 – Incarico e attribuzioni del Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi dell'Istituzione. Cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa dell'Istituzione, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli organi di governo e alle strutture didattiche o di produzione o di ricerca.
2. Il Direttore Amministrativo in particolare:
 - a) cura l'acquisizione delle entrate del bilancio;
 - b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Istituzione, i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) è altresì responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
 - e) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
 - g) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale tecnico-amministrativo;
3. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica, della produzione e della ricerca.
4. Il Direttore Amministrativo può nominare un Responsabile Amministrativo cui delegare parte delle competenze di cui al comma 2° e l'eventuale sostituzione in caso di propria assenza o impedimento.

TITOLO VIII

Disposizioni, procedure e norme finali e transitorie

Art. 33 – Statuto e regolamenti

In sede di prima applicazione:

- a) Il presente Statuto è deliberato dagli attuali Organi di gestione, sentiti i Collegi dei professori e i rappresentanti degli studenti degli Istituti Musicali Pareggiati O. Vecchi e A. Tonelli;
- b) Il Regolamento didattico di Istituto è deliberato dai Collegi dei professori, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentiti gli Organi di gestione;
- c) Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dagli attuali Organi di Gestione, sentiti i due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) Lo Statuto ed il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il Regolamento degli uffici amministrativi, sono deliberati e trasmessi, ai Ministeri competenti secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003;
- e) Il Regolamento didattico dell'Istituzione è trasmesso entro novanta giorni a partire dalla costituzione della nuova Istituzione, al Ministero dell'Università e della Ricerca;
- f) I Regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.

Art. 34 – Funzionamento degli Organi

Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalle norme legislative o statutarie, il Regolamento generale dell'Istituzione e i Regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:

- a) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo già in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Presidente;
- b) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato, ad eccezione dei componenti degli organi collegiali di nomina ministeriale e di diritto.
- c) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi.

Art. 35 – Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 36 – Incompatibilità

I componenti eletti nel Consiglio di Amministrazione non possono anche essere membri del Consiglio Accademico.

